

COPIA



# COMUNE DI TAURIANOVA

PROVINCIA DI RC  
Codice Fiscale 82000670800  
Piazza Libertà

|                                           |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deliberazione n° 55<br>in data 08/07/2015 | Pubblicata il _____<br>Immediatamente eseguibile SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ***VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE***

---

### **Oggetto:**

Tributo per i servizi indivisibili- Approvazione aliquote anno 2015.

---

L'anno 2015 addì otto del mese di luglio, alle ore 14.15, nella Casa Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria, nelle persone dei Commissari.

Risultano presenti:

|                     | Presenti | Assenti |
|---------------------|----------|---------|
| 1 Lombardo Aldo     | X        |         |
| 2 Gaglio Antonino   | X        |         |
| 3 Supino Giuseppina | X        |         |
|                     | 3        | 0       |

giusti Decreti del Presidente della Repubblica del 09 luglio 2013 e del 05 novembre 2013.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Quattrone Antonio.

Assume la Presidenza il Dott. Lombardo Aldo.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

**PREMESSO** che:

- l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 86 del 30 Luglio 2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);
- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 89 del 30 Luglio 2014 sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2014;

**ATTESO** che l'articolo 1 della legge n.147/2013, stabilisce:

- al comma 669, come sostituito dall'art. 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli ed al comma 671 che la TASI risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- ai commi 675 e 676 che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446/1997, può ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Il medesimo comma prevede che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.2014/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n.201/2011;
- al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214/2011, aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

**VISTO** che, con deliberazione della Commissione Straordinaria n° 54 adottata in data odierna, sono state determinate per l'anno 2015 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

- aliquota 0,6% per abitazione principale;
- aliquota ordinaria 1,06%
- detrazione € 200,00 per abitazione principale;

**VISTO** il comma 679 della legge n.190 del 23 dicembre 2014, n. 190 che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013;

**ATTESO** che:

- il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

**VISTO** l'allegato prospetto di individuazione dei servizi indivisibili coperti con la TASI per l'esercizio 2015;

**TENUTO CONTO** che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 la componente IMU della IUC a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**VISTI:**

- il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'esercizio 2015, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato differito al 31 marzo 2015;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'esercizio 2015, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato successivamente differito al 31 maggio 2015;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'esercizio 2015, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015;

**RICHIAMATO** il comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come sostituito dall'art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, e successivamente modificato dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66 che prevede espressamente che il versamento del tributo dovrà avvenire tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 (F24) ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

**RICHIAMATO** altresì l'art. 45 del Regolamento per la disciplina della IUC approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 86 del 30 Luglio 2014 che stabilisce che il versamento del tributo avvenga in n.02 rate aventi le seguenti scadenze:

- rata 1: 16 giugno
- rata 2: 16 dicembre

e che, comunque, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

**Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;**

## **DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

- 1) di approvare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):
  - a) aliquota TASI ordinaria nella misura **di 0,25 punti** percentuali per:
    - abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
    - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
    - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    - unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
    - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  - b) aliquota TASI ordinaria nella misura **di 0,1 punti** percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
  - c) aliquota TASI ridotta nella **misura di zero** punti percentuali per:
    - tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06%;
    - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 0,6%.
- 2) di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 358.143,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili indicati nel prospetto allegato;
- 3) di stabilire che il versamento del tributo avvenga in n.02 rate aventi le seguenti scadenze:
  - rata 1: 16 giugno
  - rata 2: 16 dicembree che, comunque, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 (F24) ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale;
- 4) di inviare, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e di pubblicare altresì la presente delibera sul sito web istituzionale;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Fto LOMBARDO  
Aldo

Fto GAGLIO  
Antonino

Fto SUPINO  
Giuseppina

IL SEGRETARIO GENERALE  
Fto Quattrone Antonio

**Copia conforme all'originale composta da n.ro/\_\_\_\_\_/fogli per uso amministrativo.**

Lì, .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
Quattrone Antonio

Il sottoscritto Segretario

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Taurianova, li 08/07/2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
Fto Quattrone Antonio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

⇒ Si attesta che la presente deliberazione:

- E' stata affissa a questo Albo Pretorio on-line il \_\_\_\_\_ Registro n. \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione  
Fto

Il sottoscritto Segretario

ATTESTA

❖ CHE la su estesa deliberazione

- **A** – E' stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune come da attestazione che precede;  
□ **B** – E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

**NOTE**

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Quattrone Antonio

Per l'attestazione di cui alle lettere ( ) – ( ) – ( ) – ( )